



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
80^a Seduta
Martedì 19 novembre 2019

Deliberazione n. 449 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presentazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 16 dello Statuto regionale di proposta di legge statale, recante: "Proposta di modifica e integrazione alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»".

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di provvedimento amministrativo n. 257/10^A recante: "Proposta di legge al Parlamento - Proposta di modifica e integrazione alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»";

RILEVATA la propria competenza ai sensi del comma 2, dell'articolo 16, della legge regionale 19 ottobre 2005, n. 25 recante: "Statuto della Regione Calabria";

VISTI:

- l'articolo 121 della Costituzione;

DELIBERA

- di approvare la proposta di legge al Parlamento, recante: "Proposta di modifica e integrazione alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»" che, nell'unito testo, viene allegata alla presente per farne parte integrante;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio regionale affinché inoltri al Parlamento la proposta di legge approvata.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione
n. 449 del 19 novembre 2019

RELAZIONE

Il disegno di recante "Estensione alle donne vittime di violenza di genere dei benefici di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 4", che la Commissione regionale per le Pari Opportunità della Calabria ha ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione della Conferenza Nazionale delle Presidenti delle Pari Opportunità, ha come obiettivo quello di offrire alle donne, vittime in prima persona di atti qualificabili come crimini domestici, le stesse opportunità lavorative che la legge 11 gennaio 2018 n. 4, di recente approvazione, ha previsto per i figli orfani di crimini domestici. Ovvero, con l'aggiunta dell'articolo 6 bis alla citata legge, anche le donne che versano in condizioni economiche di non autosufficienza e che hanno subito gravi atti di violenza, dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, rientrerebbero nella quota di riserva prevista dal comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta lavoratori. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

L'idea di un intervento normativo in grado di offrire opportunità lavorative alle donne vittime di violenza domestica, è nata dalla volontà di offrire una valida alternativa a chi dalla violenza spesso non riesce a fuggire, per debolezza e mancanza di riferimenti, ma anche per ragioni economiche. connesse alla paura di non riuscire a garantire un futuro a sé e ai propri figli.

Molte donne, infatti, oltre ai traumi legati ad una relazione abusante, devono fare i conti con i problemi emotivi e psicologici legati alle scarse risorse economiche, necessarie per la riorganizzazione della propria esistenza.

In Italia c'è ancora molta strada da fare in materia di diritti economici e lavorativi per le donne che subiscono violenza. Le politiche non sono integrate ed armoniche, la capacità di risposta pubblica al fenomeno della violenza è marcata dalle forti differenze territoriali, inoltre, ci sarebbe bisogno di introdurre un aiuto economico in grado di sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita. In tale contesto, la prospettiva di un lavoro e della conseguente indipendenza economica può rappresentare un fattore fondamentale di affrancamento dal contesto violento.

In tale prospettiva si muove anche l'ulteriore intervento previsto dall'articolo 2 della presente proposta, che mira ad ampliare la portata normativa dell'articolo 11 della legge n. 4/2018 estendendo anche alle donne vittime di violenza di genere il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nel mondo lavorativo delle stesse.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

1. Al fine di estendere alle donne vittime di violenza di genere i benefici riconosciuti in favore di figli orfani per crimini domestici, alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

(Diritto alla quota di riserva in favore delle donne vittime di violenza di genere)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche alle donne vittime di violenza di genere, economicamente non autosufficienti, riconosciute tali a seguito di delitto commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati in primo grado per crimini domestici.”

b) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. al secondo periodo del comma 1 dopo le parole: "per l'inserimento dei medesimi" sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere”;

2. l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato, in parti uguali, agli interventi in favore dei minori e agli interventi in favore delle donne vittime di violenze di genere; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.”.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 105 come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018 utilizzando per un pari importo lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.